



COMUNE DI POGGIODOMO

Provincia di Perugia

C O P I A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 39 Del 28-12-2020

Oggetto: RAZIONALIZZAZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPATE AI SENSI ART.20 D.LGS 175/2016

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 15:00, presso CENTRO C.E.A DI LEGAMBIENTE - VIA DEL COLLE, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

ANGELOSANTI EMILIO	P	PIERGENTILI PIERO ROMANO	P
MARINI FILIPPO	P	SAVERI BRUNO	P
BERNARDINI AURELIO	P	AMORI MARINA	A
PERONI GIAMPAOLO	P	BARTOCCI SILVIA	A
POMPA MATTIA	A	PIERGENTILI ALBERTO	A
BENEDETTI FRANCESCA	A		

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 5.

Assume la presidenza il Signor ANGELOSANTI EMILIO in qualità di PRESIDENTE assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor CANAFOGLIA VALTER.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Immediatamente eseguibile	S
---------------------------	---

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 21-12-2020

Il Responsabile del servizio
F.to **CANAFOGLIA VALTER**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 21-12-2020

Il Responsabile del servizio
F.to **minni sonia**

Il Segretario Comunale procede ad illustrare la delibera evidenziando che si tratta di un adempimento previsto dall'art.20 del D. Lgs 175/2016. Nello specifico con tale atto che deve essere approvato obbligatoriamente entro il 31 dicembre di ogni anno il comune effettua un'analisi delle proprie partecipate che per il comune di Poggiodomo sono V.U.S s.p.a, Valnerina-Servizi s.c.p.a. e Umbria Digitale s.c.a.r.l. al fine di verificare se vi sono gli estremi per una loro razionalizzazione (liquidazione cessione fusione...). Dalla rilevazione fatta sulla base dei dati comunicati dalle sopra citate società non esistono i presupposti per la loro razionalizzazione e pertanto si dà atto del loro mantenimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 20, co 1, del decreto legislativo 175/2016, il *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito T.U.S.P.)*, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100, prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente, con proprio provvedimento, “un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”;
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TUSP (art. 20, co 2) che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono “un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”;
- in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione:
 - ✓ delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
 - ✓ delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
 - ✓ nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;
- ✓ il TUSP prevede anche la chiusura di società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro. Il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire **dal 2020 sul triennio 2017-2019**;

Considerato che i provvedimenti ricognitori di cui sopra – adempimenti obbligatori anche nel caso in cui il comune non possieda partecipazioni - sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e resi disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra, devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P.,

anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;

- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo (2017-2021) (*art. 26, co 12 quater TUSP*);
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Posto pertanto che è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TUSP o che non soddisfino i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TUSP medesimo;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

Visto il comma 5 bis art 24 d.lgs 175/2016 introdotto Legge 145/2018 “A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni e' conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione

Vista la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

Visti gli di appositi Indirizzi, condivisi con la Corte dei conti, pubblicati Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), individuata presso il Dipartimento del Tesoro, con i quali vengono fornite alcune indicazioni per la redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni – detenute al 31 dicembre 2019 – che le Pubbliche Amministrazioni devono adottare, entro il prossimo 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2, del TUSP;

Dato atto che il documento di indirizzo sopraindicato chiarisce:

- le modalità per la predisposizione della Relazione che le Pubbliche Amministrazioni devono approvare, ai sensi del comma 4 del citato art. 20, in merito all'attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel piano dell'anno precedente;

- che la comunicazione alla Struttura delle informazioni contenute negli atti adottati ai sensi del citato art. 20 e la trasmissione dei medesimi deve essere effettuata esclusivamente tramite l'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it/>, la cui apertura è prevista per il mese di gennaio 2021;

- che attraverso l'applicativo "Partecipazioni" saranno acquisiti contestualmente l'esito della razionalizzazione periodica (informazioni in formato elaborabile contenute nei provvedimenti, nonché il documento approvato) e i dati richiesti ai fini del censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo delle società e di enti.

- che mediante l'applicativo "Partecipazioni" saranno acquisite, inoltre, informazioni sullo stato di avanzamento delle misure di razionalizzazione dichiarate nel piano dell'anno precedente, nonché sui risultati conseguiti;

Vista la delibera partecipate 2020

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Dato atto che in data 26 novembre 2020 sul sito Ministero Economia e Finanza, Dipartimento Tesoro sono state pubblicate le schede per la rilevazione dei dati relativi alla revisione periodica e al censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti relative, ed è stato evidenziato che:

- entro il prossimo 31 dicembre 2020, le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) devono approvare il provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2019 e la relazione sull'attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato con riferimento alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2018 (art. 20, commi 1 e 2 e comma 4, del TUSP);
- La comunicazione degli esiti attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it> avverrà con le medesime modalità previste in occasione della rilevazione dei dati riferiti al 31 dicembre 2018.

Dato atto, inoltre, che con nota prot. 3461 del 3.12.2020 ,è stato richiesta alle società partecipate dal Comune di trasmettere le schede di rilevazione, come indicate nel sito del MEF, al fine di procedere agli adempimenti previsti dall'art. 20 del dlgs 176 5/2016;

Considerato che le società partecipate da Codesto Ente hanno fornito i dati necessari richiesti (VUS prot. n. 3550 dell'11.12.2020; Valnerina Servizi 3549 dell'11.12.2020;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Vista la delibera di Consiglio Comunale nr. 63 del 27.12.2019 relativa alla revisione ordinaria della partecipazioni del Comune di Poggiodomo di cui all'art. 20 d.lgs. 175/2016

Preso atto delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, è stato predisposto la Relazione tecnica assetto complessivo allegato alla presente (Allegato B), piano che questa assemblea, in attuazione dell'art. 20 del TU, intende fare proprio ed approvare;

Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Ritenuto che l'approvazione del presente atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

Preso atto dei pareri favorevoli ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espressi dal Segretario Comunale e dal Responsabile Area Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con votazione unanime favorevole, resa in forma palese:

DELIBERA

1. Di riportare ed approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. Di approvare la **Relazione stato attuazione (Allegato A) e Relazione Assetto delle Partecipate anno 2018** (allegato B) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato A;

4. Di inoltrare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione per le comunicazioni previste, ai sensi dell'art. 20, co 3, del TUSP, con le modalità di cui all'art. 17, del D.L. n. 90/2014, e ss.mm.ii., e in esecuzione del D.M. 25 gennaio 2015 e ss.mm.ii;
5. Di inviare copia della presente documentazione alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P, individuata nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo, con le modalità e i termini da essa stabiliti;
6. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to ANGELOSANTI EMILIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CANAFOGLIA VALTER

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.
Lì 29-01-2021

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
F.to CANAFOGLIA VALTER

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
Lì, 28-12-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CANAFOGLIA VALTER

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal al , ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.
Lì,

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE

È copia conforme all'originale.
Lì,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to CANAFOGLIA VALTER

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, del D.Lgs 267/2000.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE